



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Ordinanza del Sindaco

Registro Ordinanze del Sindaco

N. 17 del 09/04/2020

**Oggetto: MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 2 APRILE
2020 IN MERITO ALLA SOSPENSIONE GIOCHI LECITI
PRESSO EDICOLE E TABACCAI FINO AL 13 APRILE 2020
- REVOCA DELLA SOSPENSIONE DI VENDITA
GRATTA&VINCI**

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Gilda Diolaiuti

Pieve a Nievole, 09/04/2020

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 8 del 6 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo e del 4 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 9 dell'8 marzo 2020 “*Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure indicate all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, con efficacia dal 10.03.2020 al 3.04.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che prevede ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con efficacia dal 12.03.2020 al 25.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che prevede ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con efficacia dal 23.03.2020 al 3.04.2020; e che proroga altresì le misure precedentemente adottate dal DPCM del 11.03.2020 fino al 3.04.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga le misure precedentemente adottate dai vari DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 fino al 13.04.2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 10 del 11.03.2020 con cui si disponeva la sospensione del mercato settimanale del sabato di Piazza XXVII Aprile fino al 3.04.2020 compreso;

RICHIAMATE le Ordinanze del Sindaco:

- n. 11 del 12.03.2020 – chiusura al pubblico del Cimitero Comunale dal 12 al 25 marzo 2020;
- n. 12 del 16.03.2020 – chiusura al pubblico di parchi e verdi pubblici del territorio comunale dal 16 al 25 marzo 2020;
- n. 13 del 16.03.2020 – chiusura al pubblico del Fontanello di Acqua ad Alta Qualità di Piazzale Don Marino Mori dal 16 al 25 marzo 2020;
- n. 14 del 18.03.2020 – sospensione giochi leciti presso edicole e tabaccai dal 18 al 25 marzo 2020, ivi comprese le attività di gioco tipo “gratta e vinci”

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 15 del 25.03.2020 con cui le misure di cui alla predette

ordinanze 11, 12, 13 e 14 erano prorogate fino al 3.04.2020 compreso;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 16 del 2.04.2020 con cui le misure erano prorogate fino al 13.04.2020 compreso;

VISTA la nota della Prefettura di Pistoia pervenuta in data 3.04.2020 prot. 5044 con la quale viene precisato, in merito alla sospensione della raccolta e gioco presso le tabaccherie (a seguito della Determinazione Direttoriale della Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 102340/RU del 30.03.2020), che rimane consentita la vendita delle lotterie istantanee tipo "Gratta&Vinci";

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dalla Federazione Italiana Tabaccai sezione di Pistoia del 9.04.2020 prot. 5415 e ritenuto di allineare pertanto le disposizioni a quanto indicato nella citata Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli del 30.03.2020;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

ORDINA

per quanto espresso in premessa, **dalla data della presente e fino al 13 aprile 2020 compresi:**

è **revocata la sospensione della vendita delle lotterie istantanee denominate "Gratta&Vinci"**, sospensione precedentemente disposta con Ordinanza del Sindaco n. 16 del 2.04.2020 fino al 13 aprile 2020 negli esercizi di edicole e tabaccai nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste;

INFORMA

- che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;
- che restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite con Ordinanza del Sindaco n. 16 del 2.04.2020 valide fino al 13.04.2020;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate a norma di Legge;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento.
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - Azienda USL Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdinievole
 - Federazione Italiana Tabaccai sezione di Pistoia;

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO
Gilda Diolaiuti ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 17 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 09/04/2020 al 24/04/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 09/04/2020

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
Alessandro Rizzello
